

## **Deliberazione 30 giugno 2010 – ARG/elt 103/10**

### **Modificazioni e integrazioni agli Allegati A (TIT) e B (TIC) alla deliberazione n. 348/07, disposizioni transitorie in materia di connessioni temporanee e integrazioni alla deliberazione ARG/elt 67/10**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 30 giugno 2010

### **Visti:**

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (di seguito: direttiva 2004/22/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, ed in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- la deliberazione 19 dicembre 2007 n. 333/07, recante testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: deliberazione n. 333/07);
- l'allegato A alla deliberazione n. 333/07, recante testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di

trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2008-2011", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT).

- l'Allegato B alla deliberazione n. 348/07, recante le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC);
- la deliberazione 18 marzo 2008 ARG/elt 33/08, recante condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV;
- la deliberazione 26 settembre 2008 ARG/elt 136/08, recante disposizioni urgenti in materia di attuazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e delle Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08 recante aggiornamento per l'anno 2009 delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09, recante aggiornamento per l'anno 2010 delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione. Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 348/07 (di seguito: deliberazione ARG/elt 203/09);
- la deliberazione 7 maggio 2010, ARG/elt 67/10, recante la regolazione tariffaria delle connessioni temporanee alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in media e bassa tensione, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione ARG/elt 67/10).

#### **Considerato che:**

- l'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 348/07, ha avviato un procedimento per l'individuazione di indicatori di efficacia degli investimenti ai fini dell'incentivazione del potenziamento delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;
- con riferimento alla regolazione del servizio di distribuzione, allo scopo di promuovere le tipologie di investimento ritenute particolarmente utili per lo sviluppo e l'efficienza delle infrastrutture della rete di distribuzione, tenendo conto dei tempi necessari per lo sviluppo degli indicatori di efficacia di cui al precedente alinea, il TIT ha previsto di attivare già dal periodo di regolazione 2008-2011 incentivi mirati su alcune tipologie di investimento, in grado di apportare immediati benefici al sistema elettrico;
- l'articolo 11, comma 11.4, del TIT prevede che alle tipologie di nuovi investimenti elencate nel medesimo articolo, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007, sia riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito di entità e durata differenziata in funzione della tipologia investimento;
- in particolare l'articolo 11, comma 11.4, lettera b) prevede che agli investimenti di sostituzione dei trasformatori esistenti nelle cabine di trasformazione MT/BT con nuovi trasformatori a basse perdite (tipologia D=2) sia riconosciuta una

maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito pari al 2% per 8 anni;

- l'articolo 11, comma 11.6, del TIT prevede che l'incremento del tasso di remunerazione di cui al comma 11.4, lettera b) sia riconosciuto nel caso in cui gli investimenti realizzati si riferiscono a trasformatori MT/BT conformi alla classe di perdite a carico ridottissime "Ak" secondo la classificazione della norma EN 50464-1 e almeno alla classe "B0" per le perdite a vuoto secondo la medesima norma.
- la previsione di cui all'articolo 11, comma 11.4, lettera b) del TIT è funzionale alla sostituzione di trasformatori esistenti con nuovi trasformatori a basse perdite, i quali sono in grado di apportare immediati benefici al sistema elettrico;
- parimenti, anche la nuova installazione di trasformatori a basse perdite presso cabine di trasformazione MT/BT, nuove o esistenti, è in grado di apportare immediati benefici al sistema elettrico.

#### **Considerato che:**

- ai sensi del comma 16.4 del TIT, i prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione sono esclusi dall'applicazione delle tariffe di trasmissione e distribuzione;
- ciascuna impresa distributrice, ai sensi degli articoli 13 e 14 del TIT versa importi derivanti dall'applicazione della componente CTR in relazione a quantitativi di energia elettrica che non tengono conto dell'esenzione di cui al richiamato comma 16.4;
- tale situazione, come segnalato da alcune imprese di distribuzione, comporta, di fatto, un onere improprio in capo alle medesime imprese distributrici.

#### **Considerato che:**

- con la deliberazione ARG/elt 67/10 l'Autorità, a fronte di segnalate situazioni di criticità relative all'applicazione della disciplina delle connessioni temporanee con particolare riferimento alla connessione di spettacoli viaggianti e cantieri, ha modificato il TIC in ordine alla regolazione tariffaria delle connessioni temporanee alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in media e bassa tensione;
- con riferimento a condizioni economiche per la realizzazione di connessioni temporanee alle reti di distribuzione dell'energia elettrica che prevedono la definizione di preventivi di spesa tramite soluzioni a *forfait*, la deliberazione ARG/elt 67/10 dispone, tra l'altro:
  - l'adozione di soluzioni a *forfait* per le richieste di connessione temporanea in bassa tensione fino a 30 kW e fino a una distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete di distribuzione, che comportino la realizzazione di impianti di rete per la connessione di tipo transitorio, ma che non comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT;
  - la differenziazione dei corrispettivi per le richieste che implicano la realizzazione di attraversamenti stradali;
  - corrispettivi ridotti in caso di una pluralità di richieste di connessione temporanea presentate nello stesso momento, in bassa tensione e ciascuna fino a 30 kW, relative a uno stesso luogo di fornitura;

- con riferimento alle condizioni economiche per la realizzazione di connessioni temporanee alle reti di distribuzione dell'energia elettrica che comportino la realizzazione di impianti di rete di tipo transitorio, prevedere che il corrispettivo per la connessione sia determinato sulla base della spesa relativa attraverso preventivi per le richieste inerenti:
  - connessione temporanea in bassa tensione fino a 30 kW con distanza oltre 20 metri dagli impianti di rete di distribuzione esistenti, che non comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT,
  - connessione temporanea in bassa tensione fino a 30 kW che comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT,
  - connessione temporanea in bassa tensione oltre 30 kW,
  - connessione temporanea in media tensione;
- nei predetti casi di preventivo sulla base della spesa relativa, il costo è determinato, per gli elementi di rete riutilizzabili per fornire il medesimo servizio, in funzione del costo di capitale (ammortamento e remunerazione del capitale investito), calcolato coerentemente con le metodologie di determinazione tariffaria, riportati a pro-quota giorno, e per gli elementi non riutilizzabili sulla base del costo dei medesimi;
- con riferimento al costo del personale, questo è determinato sulla base del costo medio orario per categorie omogenea di qualifica, mentre la copertura dei costi correlati alle spese generali è ottenuta tramite la maggiorazione del 20 % della spesa relativa;
- i predetti preventivi, inerenti richieste di connessioni temporanee regolate sulla base della spesa relativa, sono dettagliati secondo la natura del costo, riportano la quantità di ciascun materiale o componente di rete utilizzata e il relativo costo unitario;
- la deliberazione ARG/elt 67/10 ha inoltre disposto l'obbligo di pubblicare annualmente il prezzario dei costi unitari applicati per la redazione dei preventivi basati sulla spesa relativa;
- sono giunte segnalazioni all'Autorità in relazione al fatto che le richiamate disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 67/10 richiedono significativi interventi di modifica dei sistemi informativi delle imprese distributrici;
- in particolare, in tali segnalazioni, è stato evidenziato che:
  - con riferimento alle richieste di connessioni temporanee fino a 30 kW, che richiedano la realizzazione di impianti di rete per la connessione di tipo transitorio e che non rientrino nel campo di applicazione delle disposizioni transitorie di cui al comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 67/10, risulta opportuna l'introduzione di un periodo transitorio nel corso del quale applicare un corrispettivo a forfait indipendentemente dalla distanza dagli impianti di rete esistenti, dalla presenza di attraversamenti stradali e dalla numerosità delle richieste presentate nello stesso momento, in deroga a quanto previsto dagli articoli 19bis e 19ter del TIC;
  - con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 19ter.2 e 19ter.3 del TIC, relative allo schema di dettaglio dei preventivi e alle modalità di valorizzazione dei costi unitari dei materiali impiegati, risulta opportuno un periodo transitorio di nove mesi nel corso del quale applicare i preesistenti criteri di calcolo del contributo e le preesistenti modalità di esposizione nel preventivo delle voci di costo già adottate
  - nelle segnalazioni sopra richiamate è stata indicata l'opportunità di esentare dal meccanismo di riequilibrio dei ricavi di cui al comma 1.3 della deliberazione

ARG/elt 67/10 le imprese distributrici che partecipino al meccanismo di *Perequazione facoltativa dei ricavi da contributi di connessione a forfait* di cui all'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 203/09;

- o nelle medesime segnalazioni sono state richieste precisazioni circa il perimetro da ricomprendere ai fini della quantificazione del ricavo effettivo  $R_{eff}^n$ , di cui al comma 1.3 della deliberazione ARG/elt 67/10.

**Considerato infine che:**

- ai sensi del comma 1.1 del TIT la potenza disponibile è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento;
- il TIT e il TIC non disciplinano esplicitamente la possibilità, da parte del titolare del punto di prelievo, di rinunciare a parte della potenza disponibile;

**Ritenuto opportuno:**

- assicurare le condizioni per uno sviluppo efficiente delle infrastrutture della rete di distribuzione;
- rafforzare i meccanismi di incentivazione all'entrata in esercizio di nuove apparecchiature o infrastrutture di trasformazione MT/BT;
- prevedere, a tal fine, che anche alla nuova installazione di trasformatori a basse perdite presso cabine di trasformazione MT/BT nuove o esistenti sia riconosciuta la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito di cui all'articolo 11, comma 11.4, lettera b) del TIT;
- garantire la compensazione del minor ricavo che le imprese distributrici conseguono per effetto dell'esenzione dall'applicazione della componente TRAS ai prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione prevista dal comma 16.4 del TIT;
- prevedere che detta compensazione avvenga nell'ambito del meccanismo di perequazione dei costi di distribuzione su reti di media e bassa tensione, di cui all'articolo 38 del TIT e che venga riconosciuta a valere dal primo anno di applicazione dell'esenzione, vale a dire dall'anno 2008;
- prevedere un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2010, rispetto alla data di entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 67/10, durante il quale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19bis e 19ter del TIC, si applichi un unico corrispettivo indipendente dalla distanza, dalla presenza di attraversamenti stradali e dalla numerosità delle richieste presentate nello stesso momento, in relazione alla realizzazione di connessioni temporanee alle reti di distribuzione dell'energia elettrica fino a 30 kW che non comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT;
- prevedere che il predetto corrispettivo sia pari a quello riportato nella Tabella 5 del TIC per il caso di assenza di attraversamento stradale, corrispondente a 150 euro;
- prevedere che le disposizioni transitorie di cui ai due precedenti alinea abbiano decorrenza dalla data di entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 67/10 e che di conseguenza le imprese distributrici provvedano agli eventuali conguagli;
- prevedere un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2010, rispetto alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 19ter.2, 19ter.3 e 19ter.4,

- durante il quale, fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti alinea, per la realizzazione di connessioni temporanee alle reti di distribuzione dell'energia elettrica che comportino la determinazione del corrispettivo per la connessione sulla base della spesa relativa, sia consentita all'impresa distributrice l'applicazione dei criteri di calcolo del contributo e delle modalità di esposizione nel preventivo delle voci di costo adottate in precedenza dalle medesime imprese distributrici;
- disciplinare esplicitamente la possibilità, per il titolare del punto di prelievo, di rinunciare a parte della potenza disponibile, fermo restando che:
    - a) la rinuncia non può dar diritto al rimborso della differenza per il contributo di connessione già versato per il precedente livello di potenza disponibile;
    - b) eventuali successive esigenze di aumento della potenza saranno soggette all'applicazione del contributo di connessione anche in relazione alla quota di potenza precedentemente oggetto di rinuncia;
  - prevedere, per le imprese distributrici che partecipino al meccanismo di Perequazione facoltativa dei ricavi da contributi di connessione a forfait di cui all'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 203/09, l'esclusione dall'applicazione del meccanismo di riequilibrio dei ricavi di cui al comma 1.3 della deliberazione ARG/elt 67/10, disponendo per le medesime imprese specifiche disposizioni per la determinazione dell'ammontare di perequazione di cui alla deliberazione ARG/elt 203/09;
  - precisare il perimetro per la quantificazione del ricavo effettivo  $R_{eff}^n$ , di cui al comma 1.3 della deliberazione ARG/elt 67/10

## DELIBERA

### Articolo 1

#### *Modificazioni del TIT e del TIC*

- 1.1 Al comma 1.1 del TIT, la definizione di “potenza disponibile” è sostituita con la seguente:
  - “• **potenza disponibile** è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato. La potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente;”
- 1.2 Al comma 11.4 del TIT, il testo riportato in corrispondenza della lettera b), è sostituito con il seguente: “D=2 investimenti di sostituzione dei trasformatori esistenti nelle cabine di trasformazione MT/BT con nuovi trasformatori a basse perdite; installazione di nuovi trasformatori a basse perdite in cabine di trasformazione MT/BT esistenti o di nuova realizzazione: 2% per 8 anni;”.
- 1.3 All'articolo 38, comma 1, del TIT, nella definizione della componente *up*, dopo le parole “è superiore all'energia elettrica prelevata”, sono aggiunte le parole

“sono altresì valorizzati in tale componente i mancati ricavi dell’impresa distributrice conseguenti all’esonero dall’applicazione della tariffa TRAS dei prelievi di energia elettrica di cui al comma 16.4;”.

- 1.4 All’articolo 8 del TIC, dopo il comma 8.8, sono aggiunti i seguenti commi:
- “8.9 Il cliente finale ha la facoltà di richiedere la riduzione della potenza disponibile. La richiesta di riduzione comporta l’applicazione del contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi di cui alla Tabella 2.
- 8.10 In caso di successive richieste di incremento della potenza, i corrispettivi disciplinati dal presente provvedimento si applicano anche in relazione alla quota di potenza eventualmente oggetto di rinuncia ai sensi del comma 8.9”

## **Articolo 2**

### *Disposizioni transitorie in materia di connessioni temporanee*

- 2.1 In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19bis e 19ter del TIC, dalla data di entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 67/10 e fino al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.1 della medesima deliberazione ARG/elt 67/10, a ciascuna richiesta di connessione temporanea in bassa tensione fino a 30 kW, che non comporti la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT, l’impresa distributrice applica il corrispettivo pari a 150 euro, di cui alla Tabella 5, colonna A, del TIC, indipendentemente dalla distanza, dalla presenza di attraversamenti stradali e dalla numerosità delle richieste presentate nello stesso momento.
- 2.2 In base alle disposizioni di cui al precedente comma, le imprese distributrici provvedono a congruare gli importi eventualmente già addebitati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 19bis e 19ter del TIC introdotte con la deliberazione ARG/elt 67/10.
- 2.3 Fino al 31 dicembre 2010, in alternativa a quanto disposto dai commi 19ter.2 e, 19ter.3 del TIC, in relazione a ciascuna richiesta di connessione temporanea alle reti di distribuzione dell’energia elettrica di cui al comma 19ter.1 del medesimo TIC, l’applicazione dei criteri di calcolo del contributo e delle modalità di esposizione nel preventivo delle voci di costo può avvenire in continuità con le modalità adottate dalle singole imprese distributrici alla data di pubblicazione della deliberazione ARG/elt 67/10.
- 2.4 Le disposizioni di cui al comma 19ter.4 del TIC si applicano a decorrere dall’anno 2011.

## **Articolo 3**

### *Integrazioni alla deliberazione ARG/elt 67/10*

- 3.1 Al comma 1.3 della deliberazione ARG/elt 67/10, nella definizione di  $R_{eff}^n$ , dopo le parole “a *forfait* per il servizio di connessione disciplinati dal TIC” sono aggiunte le parole “, come modificato dal presente provvedimento. Concorrono

alla determinazione del ricavo effettivo tutti i contributi addebitati in applicazione delle disposizioni:

- degli articoli 19 e 19bis del TIC, esclusi i corrispettivi in quota fissa a copertura dei costi amministrativi di cui alla Tabella 2 del TIC;
- dell'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 67/10, esclusi i corrispettivi in quota fissa a copertura dei costi amministrativi di cui alla Tabella 2 del TIC;
- dell'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 103/10.”.

3.2 Al comma 1.3 della deliberazione ARG/elt 67/10, nella definizione di  $R_{pro-forma}^n$ , dopo le parole “metodo del *price-cap*” sono aggiunte le parole “, esclusi i corrispettivi in quota fissa a copertura dei costi amministrativi di cui alla Tabella 2 del TIC”.

3.3 Dopo il comma 1.5 della deliberazione ARG/elt 67/10 sono aggiunti i seguenti commi:

1.6 Le imprese distributrici ammesse al meccanismo di perequazione di cui all'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 203/09 sono escluse dall'applicazione del meccanismo di perequazione di cui al presente articolo.

1.7 Le imprese distributrici di cui al comma precedente, ai fini della determinazione dell'importo  $R_{con}^n$ , di cui al comma 1.4 della deliberazione ARG/elt 203/09, considerano anche i contributi addebitati in applicazione delle disposizioni:

- degli articoli 19 e 19bis del TIC, esclusi i corrispettivi in quota fissa a copertura dei costi amministrativi di cui alla Tabella 2 del TIC;
- dell'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 67/10, esclusi i corrispettivi in quota fissa a copertura dei costi amministrativi di cui alla Tabella 2 del TIC;
- dell'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 103/10.”.

#### **Articolo 4**

##### *Disposizioni transitorie e finali*

4.1 Le disposizioni di cui al comma 38.1 del TIT, come novellato dal comma 1.1 del presente provvedimento, si applicano a partire dall'anno 2008.

4.2 In relazione a quanto disposto dal comma 3.1, la Cassa conguaglio per il settore elettrico tiene conto degli effetti sull'anno 2008 della modifica introdotta al comma 38.1 del TIT, nell'ambito della perequazione generale per l'anno 2009.

4.3 Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

4.4 L'Allegato A e l'Allegato B alla deliberazione n. 348/07, nonché la deliberazione ARG/elt 67/10, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

30 giugno 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis